



CITTA' DI
COLLEGNO 

Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni ai regolamenti comunali

[Approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 154 del 29/11/2000]

Articolo 1 - Ambito di applicazione.

Il presente regolamento trova applicazione per tutte le violazioni ai regolamenti comunali della Città di Collegno per le quali non provvedano norme statali o regionali, e per le ordinanze emesse in attuazione alle disposizioni regolamentari medesime.

Articolo 2 - Limite minimo e massimo.

Per le violazioni alle norme contenute nei regolamenti comunali della Città di Collegno o nelle ordinanze attuative dei regolamenti stessi, viene prevista la sanzione amministrativa da lire 100.000 (centomila) a lire 1.000.000 (un milione).

Articolo 3 - Pagamento in misura ridotta.

In applicazione al principio di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non è intervenuta, della notificazione del verbale.

Articolo 4 - Obbligo del rapporto.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi di connessione obiettiva con un reato ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Direttore Generale del Comune di Collegno, individuato ai sensi dell'articolo 103 del d. Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Articolo 5 - Scritti difensivi - Ordinanza ingiunzione.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Direttore Generale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dal medesimo.

Il Direttore Generale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata tra il limite minimo e massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed ogni circostanze attenuanti.

Il pagamento è effettuato presso il Comando di Polizia Municipale di Collegno, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione.

Articolo 6 - Opposizione all'ordinanza - ingiunzione.

Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace di Torino, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

Articolo 7 - Esecuzione forzata.

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, si darà luogo all'esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 8 - Norma finale.

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si fa rimando alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.